

**LA MATERIA DELLA “PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL’ENERGIA” NELLA  
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (GENNAIO-MAGGIO 2010)**

di Enzo Di Salvatore,  
ricercatore confermato di Diritto costituzionale - Università degli Studi di Teramo

1. A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, i differenti settori che interessano la politica energetica nazionale ricadono nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, di cui all’art. 117, comma 3, Cost., ove si prevede che in relazione alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” lo Stato rechi i principi fondamentali e le Regioni la normativa di dettaglio.

Con sent. 14 ottobre 2005, n. 383, la Corte costituzionale ha precisato che l’espressione utilizzata dall’art. 117, comma 3, Cost. sia equivalente a quella di “settore energetico” (di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239) e di “politica energetica nazionale”, utilizzata dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Essa è esplicitamente comprensiva di “qualunque fonte di energia” (p.to 13, Cons. dir.). Più specificamente, la legge n. 239 del 2004 ha sancito che “gli obiettivi generali di politica energetica del Paese” sono perseguiti dallo Stato, dall’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas, dalle Regioni e dagli Enti locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato. Mentre le disposizioni di principio recate dalla legge dello Stato si applicano a tutti gli oggetti attratti entro la materia della “politica energetica nazionale” – cui comunque si saldano quelle derivanti da specifiche leggi di settore (ad es. d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164, relativo al mercato interno del gas naturale; d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sulle fonti energetiche rinnovabili, ecc.) – la disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative segue criteri del tutto mutevoli, in ragione della peculiarità dell’oggetto attratto entro la materia. Così, accade sovente che molte delle funzioni amministrative, come quelle relative alla “utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia”, quelle concernenti l’esercizio delle attività di trasmissione e di dispacciamento nazionale dell’energia elettrica, ecc. – siano riservate allo Stato; in tale evenienza, nel migliore dei casi, occorre che lo Stato consegua la previa intesa con le Regioni interessate, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la Conferenza unificata, ecc. Ma ciò non costituisce affatto una regola.

A far data dalla pronuncia della Corte costituzionale del 1° ottobre 2003, n. 303, risulta, infatti, agevole derogare persino al riparto delle competenze legislative, sebbene l’attrazione in sussidiarietà delle funzioni regionali dovrebbero giustificarsi solo a fronte di un “interesse pubblico sottostante” alle funzioni assunte e solo a patto che l’intervento statale risulti proporzionato, non affetto da irragionevolezza e fatto “oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata” (p.to 2.2 Cons. dir.).

Eppure, se si considera la giurisprudenza costituzionale più recente, non può dirsi che sia sempre così (cfr. sent. 339 del 2009). Ed infatti, ad una analisi delle pronunce adottate dalla Corte costituzionale nel periodo

considerato dalla presente rassegna, risulta arduo sostenere che in materia sussista un univoco orientamento giurisprudenziale.

Al contrario, l'impressione che se ne ricava è che il giudice costituzionale sia mosso dall'ansia di risolvere, caso per caso, le spinose questioni che la materia della politica energetica nazionale inevitabilmente pone sul tappeto. A costo, però, di giungere spesso a evidenti forzature della lettera della Costituzione.

2. Con sent. 26 marzo 2010, n. 119, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia del 21 ottobre 2008, n. 31, recante "Norme in materia di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale". In relazione alle disposizioni dell'art. 4 e degli artt. 1 e 7 della stessa legge, la Consulta ha, invece, dichiarato, rispettivamente, l'inammissibilità e la non fondatezza delle questioni sollevate.

a) Nel suo ricorso, il Governo aveva censurato l'art. 1 della legge regionale per violazione degli artt. 117, comma 3, 3 e 41 Cost. In esso si sosteneva che detto articolo, stabilendo che "la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale", si ponesse in contrasto con i principi fondamentali dettati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e, segnatamente, con il suo art. 1, comma 5; ivi, sebbene si autorizzino le Regioni e gli Enti locali territorialmente interessati alla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (o anche al potenziamento o alla trasformazione di quelle esistenti) a "stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale", si fa salvo il divieto posto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che impedisce di subordinare l'autorizzazione a misure di compensazione "a favore delle regioni e delle province". La Corte, tuttavia, dichiara la questione non fondata, sul presupposto che detto divieto concerna unicamente le misure di compensazione di natura patrimoniale (ossia l'imposizione di un corrispettivo quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti di energie rinnovabili), ma non anche quelle con cui l'operatore economico proponente si impegni a ridurre le emissioni inquinanti. Ciò, del resto, in linea con la sua giurisprudenza pregressa (v. sent. n. 248 del 2006). Secondo il giudice costituzionale, l'art. 1 della legge regionale non contrasterebbe neppure con gli artt. 3 e 41 Cost., atteso che essa non precluderebbe il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle attività relative a fonti di energia rinnovabili, né, dunque, creerebbe una procedura recante vantaggi competitivi in favore di alcuni soggetti.

b) Censurato dal Governo è poi l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale, ove si vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate zone del territorio pugliese, e, precisamente: in quelle agricole di pregio, nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone tutelate a livello internazionale. Secondo il ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 12, commi 1 e 10, del decreto legislativo n. 387

del 2003. Detti commi stabiliscono, rispettivamente: 1) che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; 2) che le Regioni possano "procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti", ma in attuazione delle linee guida approvate in Conferenza unificata. In mancanza trovano attuazione le linee guida nazionali. In relazione a ciò, la Corte dichiara fondata la questione proposta. Con un ragionamento, però, niente affatto limpido: sebbene non debba trascurarsi la rilevanza che in relazione a tali impianti riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la questione tocca principalmente "la gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali", ossia la materia dell'energia sotto il profilo della sua produzione. Dunque: tranne per la parte relativa ai principi fondamentali, una materia di sicura competenza legislativa delle Regioni. Il giudice costituzionale, tuttavia, si affretta a precisare che la disciplina recata dalla legge regionale "provoca l'impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione di competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente" e che "l'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa". Di conseguenza, conclude la Corte, "l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione", risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d. lsg. n. 387 del 2003 (sebbene si inviti contestualmente lo Stato a convocare la Conferenza unificata in modo da approvare le linee guida, "al fine del perseguimento della esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale").

Per più ragioni, questa conclusione non convince appieno: 1) anzitutto è da sottolineare il salto logico che la Corte compie: la questione della installazione degli impianti è attratta essenzialmente entro la materia dell'energia e però la redazione delle linee guida relative alla autorizzazione unica, che la Regione è competente a rilasciare, è di spettanza dello Stato, in quanto la tutela dell'ambiente è di competenza esclusiva statale. Le linee guida richiamate dal comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003 dovrebbero riferirsi unicamente al procedimento di autorizzazione, sebbene in esso si dica che l'indicazione da parte delle Regioni delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti avviene in attuazione delle stesse linee guida. Che sia così lo si intende anche dal comma 3 dell'art. 12 della legge (cui il comma 10 del medesimo articolo rinvia): l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico". Dunque, di ciò non dovrebbe occuparsi la conferenza unificata chiamata a varare dette linee guida; 2) quand'anche si ritenesse che la disciplina derogatoria adottata dalla Regione tocchi la materia della tutela dell'ambiente (ma il dubbio si pone almeno con riguardo a quelle deroghe introdotte dalla legge in relazione alle aree agricole di pregio e che la Corte definisce come (o comunque riconduce alle) "aree di pregio ambientale"), il giudice

costituzionale trascura la circostanza che, secondo quanto da esso stesso sostenuto nella sua giurisprudenza, l'ambiente non sarebbe propriamente una "materia", bensì un "valore", che in quanto tale non esclude, ma anzi implica necessariamente un intervento regionale, quando questo si leghi all'esercizio di una competenza legislativa sancita in favore della Regione dalla Costituzione (sent. 407/2002; 393/2005); ragion per cui, la Regione sarebbe autorizzata ad adottare tutti quei provvedimenti che, connessi con l'esercizio della politica energetica nazionale, siano indirizzati a salvaguardare l'ambiente e il territorio. L'esercizio di questa competenza dovrebbe darsi nel rispetto degli standard di tutela minimi stabiliti dallo Stato: la Regione potrebbe, dunque, innalzare il livello di tutela e mai ridurlo. Ed è quello che, se non ci si inganna, si proponeva esattamente di fare la Regione Puglia; 3) il ragionamento condotto dalla Corte finisce invero per presupporre che il parametro alla cui stregua valutare la legittimità della legge regionale sia dato dalla stessa legge dello Stato. L'assenza delle linee guida nazionali, si legge nella sentenza, "non consente (...) alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa". A ciò, secondo quanto prescritto dalla legge dello Stato, deve provvedervi la Conferenza unificata. Di conseguenza, l'individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti risulta in contrasto con l'art. 12, comma, 10 del decreto legislativo. Ora ad essere sospetta di costituzionalità sarebbe proprio questa prescrizione (unitamente ad altre, come ad es. quelle che stabiliscono che "la Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'art. 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale" e che, semmai, le singole "Regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali"): chiamate a svolgere la disciplina di principio varata dallo Stato sono, infatti, le singole Regioni e le Province autonome, non già la Conferenza unificata.

c) Del pari fondata è, secondo la Corte, la censura relativa all'art. 3 della legge regionale, nella parte in cui estende la denuncia di inizio attività a taluni tipi di impianti ivi specificamente elencati, quando essi possiedano "potenze elettriche nominali superiori alla tabella A" di cui alla legge n. 244 del 2007. Per il giudice costituzionale, l'elencazione dei casi cui ricorrere alla procedura semplificata della DIA in alternativa all'autorizzazione unica atterrebbe alla legislazione cornice dello Stato, "per via della chiamata in sussidiarietà (...), per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative a problemi energetici di livello nazionale". Maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate "solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente". Anche in questo caso, come in molti altri ancora, la semplice constatazione della galoppante crisi energetica (ed economica) varrebbe di per sé a radicare la competenza amministrativa dello Stato; e, dopo la sentenza n. 303 del 2003, finanche quella legislativa del Parlamento.

d) in relazione alle disposizioni dell'art. 4 e degli artt. 1 e 7 della stessa legge, la Corte ha dichiarato, come si è detto, l'inammissibilità e la non fondatezza delle questioni sollevate. La dichiarazione d'inammissibilità

poggia sulla constatazione che la doglianza del ricorrente non risponda ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale. Il Governo, infatti, si era limitato ad eccepire che la legge regionale subordinasse l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ad una "lunga serie di impegnative condizioni". Quanto alla dichiarazione di non fondatezza della previsione della legge, con cui si dispone l'applicabilità della nuova disciplina regionale "alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività", la Corte ritiene che essa non sia affatto "dilatoria rispetto ai termini di conclusione del procedimento autorizzatorio". Gli adempimenti da essa imposti andrebbero unicamente ad integrare la "disciplina statale sull'autorizzazione unica".

3. In data 26 marzo 2010, la Corte ha depositato in Cancelleria una seconda decisione, relativa anch'essa alla Regione Puglia. Oggetto di censura da parte del Governo nazionale erano alcune disposizioni della legge 9 ottobre 2008, n. 25, recanti norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.; nello specifico, l'impugnazione concerneva gli artt. 4, comma 4, 5, comma 7, 19, comma 2, e 20, comma 2. Il giudizio della Corte si è concluso con una dichiarazione di illegittimità, che ha investito unicamente l'art. 4, comma 4, della legge regionale. Le altre questioni sono state, invece, dichiarate non fondate.

L'art. 4, comma 4, della legge regionale stabiliva che "non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate". Secondo il ricorrente, questa previsione si sarebbe posta in contrasto con la normativa statale e comunitaria in tema di VIA. In relazione agli elettrodotti, il diritto comunitario accorda al Legislatore nazionale la possibilità di valutare caso per caso se sia necessario esperire detta procedura o comunque consente ad esso di fissare soglie determinate, pur nel tendenziale principio di inderogabilità del ricorso alla VIA. A tal proposito, il Codice dell'ambiente subordina la procedura di VIA, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto a verificare l'assoggettabilità dell'opera da realizzare alla VIA. Questa valutazione atterrebbe al "valore della tutela ambientale", che "nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione di obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale (...), comprese la «produzione», il «trasporto» e la «distribuzione nazionale dell'energia». Ora, poiché lo stesso Codice dell'ambiente, annoverando tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità anche le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione", impone che la verifica stessa sia esperita solo qualora le modifiche o le estensioni possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, la questione finirebbe – secondo la Corte – per "per concentrarsi sull'interrogativo se la variante di tracciato sia di per sé potenzialmente foriera di ripercussioni negative sull'ambiente". Questa

affermazione, che di per sé chiederebbe che si ponderasse caso per caso la necessità di ricorrere alla VIA, è però in qualche modo posta in ombra da una successiva constatazione, e cioè che le recenti modifiche apportate alla disciplina del sistema elettrico nazionale dalla legge n. 99 del 2009, nell'accordare "rilievo alle varianti di tracciato, per le quali uno scostamento di portata anche trascurabile (m. 40) induce a congiurare, in sede progettuale, l'obbligo di DIA", evidenzerebbero "il contrasto della disciplina regionale con i principi della legislazione statale, e avvalor(ebbero) il dubbio di costituzionalità del ricorrente nell'ottica della tutela del paesaggio cui non è indifferente una diversa configurazione del tracciato di elettrodotti, al pari di ogni altra opera lineare (...)". Di qui "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, ha l'effetto di sottrarle alla valutazione di impatto ambientale".

Non è questa la sede per discutere più approfonditamente la pronuncia della Corte. Deve però osservarsi che, se non ci si inganna, il ragionamento imbastito dal giudice costituzionale tende a sovrapporre due questioni tra loro completamente differenti. La legge della Regione infatti si proponeva di sottrarre gli interventi di manutenzione ordinaria alla denuncia di inizio attività. Sarebbe stata tale sottrazione, semmai, a porsi in contrasto con la legislazione di principio dello Stato, atteso che da questa non risulta affatto stabilito che le opere soggette a DIA debbano altresì conseguire la VIA. Se così fosse, dunque, la questione resterebbe assorbita non già entro la materia della tutela ambientale, bensì in quella del governo del territorio, come resterebbe comprovato anche dalla circostanza che la legge del 2009 – non richiamata peraltro dal ricorrente – prescriva che la DIA non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. Che, poi, la disciplina della DIA – e la previsione della sua obbligatorietà – si mantenga entro la competenza legislativa dello Stato è questione del tutto opinabile.

Quanto alle altre censure sollevate e dichiarate non fondate dalla Corte, esse riguardano: 1) la mancata previsione della pubblicazione dell'avviso di deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale (e non solo sul sito web della Regione); la mancata previsione, nella domanda, di una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali; l'esiguità del termine previsto per il deposito e la consultazione degli atti e di quello per la presentazione di eventuali osservazioni ed opposizioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati; 2) la previsione dell'attribuzione alle Province del compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e l'obbligo di comunicarli successivamente all'ARPA; 3) la previsione che per taluni elettrodotti, già in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge regionale e per i quali non sia stata già rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, la pubblicazione sul sito della Regione dell'apposita domanda dell' esercente equivalga ad autorizzazione.

4. Con sent. 24 marzo 2010, n. 124, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni delle leggi della Regione Calabria n. 38 e n. 42 del 2008. Secondo il giudice costituzionale, l'art. 1 della legge

n. 38 del 2008, nello stabilire un'ulteriore sospensione di sessanta giorni, rispetto a quella dei centoventi giorni inizialmente prevista dalla legge regionale n. 15 dello stesso anno, si porrebbe in contrasto con l'art. 12, comma 4, del d. lgs. n. 387 del 2003. Detto decreto stabilisce, infatti, che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata dalla Regione a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzatorio non può comunque essere superiore a centottanta giorni. Richiamandosi alla sua pregressa giurisprudenza (sentt. n. 364 del 2006 e n. 282 del 2009), la Corte torna a ribadire che il termine fissato dalla normativa statale ha "natura di principio fondamentale nella suddetta materia" (produzione, trasporto e distribuzione dell'energia). La disposizione dell'art. 12, comma 4, del decreto – afferma la Corte – "risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo".

Oggetto di specifica impugnativa è poi l'art. 2 della legge regionale n. 42 del 2008, in quanto, nelle more di approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le Regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili, esso stabilisce taluni limiti massimi autorizzabili di potenza di energia per il 2009. Questa previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 41 e, in particolare con l'art. 117, comma 1, Cost., atteso le norme del diritto internazionale (Protocollo di Kyoto) e quelle comunitarie (direttiva 2001/77/CE), nell'incentivare lo sviluppo di tali fonti di energia, individuano soglie minime di produzione, che ciascun Stato si impegna a conseguire entro un determinato periodo di tempo. Proprio in ottemperanza a questi obiettivi, la legge n. 244 del 2007 ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico (di concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) adotti uno o più decreti per definire la ripartizione della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, al fine di raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020.

Il ricorrente propone, poi, un'ulteriore censura avverso la legge n. 42 del 2008, in quanto ritiene che essa, nel suo art. 3, comma 1, determini un accesso privilegiato al settore dell'energia per determinati operatori, con violazione degli artt. 41 e 117, comma 3, Cost. La Corte dichiara fondata la questione. A suo parere, detto articolo finisce per "sottrarre il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (che abbiano preferibilmente partenariato calabrese), ponendo, peraltro, a loro carico una serie di condizioni (che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese) estranee all'oggetto della autorizzazione ottenuta". Ciò, dunque, contrasterebbe "con il principio secondo cui la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni". Nulla è detto, invece, circa il fatto che le misure di compensazione introdotte avrebbero natura patrimoniale.

La quarta censura proposta dal Governo attiene alla previsione della legge regionale n. 42 del 2008, con si disponeva la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti alla entrata in vigore della legge

stessa. Secondo il ricorrente, in questo modo, attribuendosi alle norme in essa contenuta efficacia retroattiva, si lederebbero i principi di buona fede, affidamento e certezza del diritto e si violerebbe l'art. 97 Cost., atteso che questa previsione impedirebbe di fatto "lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso, sede naturale di ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti negli stessi". La Corte, tuttavia, dichiarata non fondata la questione. In particolare, essa osserva che "se da un lato, in applicazione del principio *tempus regit actum*, ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere, dall'altro, la persona, che ha dato avvio al procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata, è titolare di una mera aspettativa". L'intervento legislativo diretto a disciplinare situazioni pregresse è – ricorda la Corte – "legittimo a patto che siano rispettati i canoni costituzionali della ragionevolezza e i principi generali di legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche"; la qual cosa comporta, dunque, che detto intervento legislativo non possa "tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali" (sent. 24 del 1999). Se così è, deve allora dichiararsi non fondata la questione sollevata dal Governo, atteso che la legge n. 42 del 2008 non si propone di disciplinare situazioni giuridiche consolidate.

La legge regionale n. 42 del 2008 è, inoltre, impugnata: 1) nella parte in cui reca un elenco di impianti assoggettabili alla sola disciplina della denuncia di inizio attività. Ciò contrasterebbe, secondo il ricorrente, con gli artt. 41 e 117, comma 3, Cost. La Corte ritiene fondata la questione. Essa ricorda come l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia sia disciplinata dall'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, ove, eccezion fatta per gli impianti che producano energia in misura inferiore a quella fissata dallo stesso decreto, risulta espressamente previsto il rilascio dell'autorizzazione unica; 2) nella parte in cui prevede che alla domanda di autorizzazione all'installazione di impianti eolici deve essere allegato "uno studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento". Per effetto di questa previsione, si creerebbe "una moratoria all'installazione dei suddetti impianti, in quanto, da un lato, tenuto conto della media di produzione nazionale, sarebbero ben pochi gli impianti in grado di garantire i suddetti standard; dall'altro, viene introdotta una condizione al rilascio della autorizzazione non prevista dall'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, in violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione. La Corte condivide l'impostazione del ricorrente e ricorda come, in ragione delle differenti competenze legislative coinvolte, le Regioni non possano unilateralmente provvedere alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (sent. n. 166 del 2009). Ciò può avvenire solo in sede di Conferenza unificata, chiamata, come si è già detto, a varare apposite "linee guida". Solo in attuazione di esse le Regioni potranno successivamente procedere alla indicazione di aree e di siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti; 3) nella parte in cui prevede che la domanda di autorizzazione sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto. Ciò, a parere del ricorrente, contrasterebbe con l'art. 117, comma 3, Cost. Anche in questo caso, la Corte dichiara fondata la questione. Essa, infatti, ritiene che le disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 – già qualificate come principi fondamentali della materia – prevedono il rilascio di una autorizzazione unica, "senza alcun



riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale". Tale ulteriore adempimento, richiesto dalla legge regionale, contrasterebbe con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale; 4) nella parte in cui stabilisce una serie di condizioni ed oneri per il rilascio dell'autorizzazione unica all'installazione degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili (es. l'impegno a costituire una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione, a sottoscrivere garanzie fideiussorie, ecc.). Anche per questa parte della legge regionale, la Corte accoglie il ricorso del Governo, osservando come gli oneri e le condizioni imposte dalle disposizioni impugnate si concretino in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali; ossia: in misure di compensazione "di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale".

5. Con sent. 6 maggio 2010, n. 168, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 2 e 6 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 17 giugno 2009, n. 18. L'art. 2 della legge regionale autorizzava, infatti, i Comuni ad individuare gli ambiti territoriali sui quali realizzare impianti di energia eolica, sulla base degli indirizzi di cui alle linee guida adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Nel suo ricorso, il Governo aveva lamentato la violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., in quanto la disciplina della legge si sarebbe posta in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 387 del 2003, che prevede che le linee guida nazionali siano approvate in Conferenza unificata. Nella sua pronuncia, la Corte ribadisce, anzitutto, che la disciplina degli insediamenti degli impianti di energia eolica ricada nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione di energia nazionale", di cui all'art. 117, comma 3, Cost. Detta previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 risulterebbe applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Pertanto, anche la Regione Valle d'Aosta, nel disciplinare gli impianti in parola, è tenuta al rispetto dei principi fondamentali dettati dal Legislatore statale. Richiamandosi alla sua pregressa (e recente) giurisprudenza, la Corte accoglie, dunque, le censure mosse dal Governo e ribadisce che, pur in assenza delle linee guida nazionali, la Regione non può provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili. Quanto all'art. 6 della legge regionale impugnata, esso disponeva la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sino alla individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali poter realizzare detti impianti, sulla base delle linee guida tracciate dalla stessa legge regionale. Anche in questo caso, la Corte ritiene fondata la questione sollevata, ricordando che l'art. 12, comma 4, del d. lgs. n. 387 del 2003, nel prescrivere che "il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni", reca un principio fondamentale della materia, vincolante per il legislatore regionale, essendo esso ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità" e volto a garantire, "in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo".

6. Con sent. 13 maggio 2010, n. 171, la Corte costituzionale si è pronunciata in ordine al conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la nota n. 13.442 della Regione Puglia – Assessorato all'ecologia. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostenuto che la nota regionale, nel disporre la convocazione di una conferenza di servizi ai fini della valutazione di impatto ambientale di taluni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare, ledesse le attribuzioni statali in materia di tutela dell'ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione di energia, ex artt. 117, commi 2, lett. s), e 3, e 118 Cost. Il giudice costituzionale ha dichiarato fondato il ricorso e ha annullato, per conseguenza, la nota della Regione Puglia, sulla base del seguente argomento: la domanda della società Trevi Energy s.p.a. reca la data del 16 gennaio 2008. La legge finanziaria 2008 ha disposto che la competenza in ordine all'autorizzazione e alla VIA degli impianti eolici off-shore fosse dello Stato. Detta previsione è rimasta in vigore fino al 12 febbraio 2008. A partire dal 13 febbraio 2008, la competenza in ordine alla VIA dei suddetti impianti è passata nelle mani delle Regioni. Per questa ragione, "la valutazione di impatto ambientale delle domande pendenti continua ad essere effettuata dalla autorità competente al momento della presentazione della relativa istanza della parte interessata" ossia: dallo Stato. La pronuncia, invero, desta non poche perplessità. Se è vero, infatti, che la disciplina della valutazione di impatto ambientale è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e, dunque, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non è però altrettanto vero che lo Stato sia altresì automaticamente competente ad effettuare la concreta valutazione di impatto ambientale, attenendo questa al piano delle funzioni amministrative. Ciò, invero, potrebbe ammettersi solo qualora si ritenesse ancora sussistente il parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative. Ma dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, com'è noto, tale parallelismo è venuto del tutto meno. L'attrazione di detta funzione amministrativa in capo allo Stato potrebbe, allora, darsi solo qualora si rendesse necessario assicurare l'esercizio unitario della funzione medesima. Tuttavia, non sembra essere questa la ratio sottesa alla variegata disciplina che, in relazione al settore di cui si tratta, della VIA ha recato sino ad oggi la legge dello Stato, atteso che: 1) fino all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 la competenza era regionale; 2) dopo l'entrata in vigore di detta legge e fino al 12 febbraio 2008 era statale; 3) a partire dal 13 febbraio 2008 è divenuta nuovamente regionale. E ciò senza che il legislatore statale abbia mai chiarito quali esigenze unitarie portassero a conferire ora alla Regione ora allo Stato l'esercizio della funzione medesima. Né su questo si interroga la Corte, che, in tal modo, finisce per assumere a parametro di legittimità della decisione la stessa volontà espressa dalla legge dello Stato.